IT

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Namur — Belgio) — Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA/Province de Namur

(Causa C-517/13) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 97/13/CE — Articoli 4 e 11 — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributo per il diritto di installare strutture — Ambito di applicazione — Normativa provinciale — Tassa sui piloni e/o impianti di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile)

(2016/C 068/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Namur

Parti

Ricorrente: Proximus SA, già Belgacom SA, che ha riassunto la causa avviata da Belgacom Mobile SA

Convenuta: Province de Namur

Dispositivo

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una tassa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, sia imposta alla persona fisica o giuridica che utilizza un pilone e/o un impianto di emissione e di ricezione della rete di telefonia mobile.

(1) GU C 352 del 30.11.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire — CFDT e a. (C-26/14)

(Cause riunite C-25/14 e C-26/14) (1)

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 56 TFUE — Libera prestazione dei servizi — Principi di parità di trattamento e di non discriminazione — Obbligo di trasparenza — Ambito di applicazione di tale obbligo — Contratti collettivi nazionali — Regime di tutela sociale complementare al regime generale — Designazione ad opera delle parti sociali di un organismo assicuratore incaricato della gestione di tale regime — Estensione di tale regime mediante decreto ministeriale a tutti i lavoratori subordinati e datori di lavoro della categoria di attività interessata — Limitazione nel tempo degli effetti di una decisione pregiudiziale della Corte di giustizia)

(2016/C 068/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Parti

Ricorrenti: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Convenuti: Ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) e a. (C-25/14), Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agroalimentaire — CFDT e a. (C-26/14)

Dispositivo

L'obbligo di trasparenza derivante dall'articolo 56 TFUE osta all'estensione a tutti i lavoratori dipendenti e ai datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di uno Stato membro, di un accordo collettivo concluso dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro per un settore determinato, che attribuisce a un unico operatore economico, scelto dalle parti sociali, la gestione di un regime di previdenza complementare obbligatoria istituito a favore dei lavoratori dipendenti, senza che la normativa nazionale preveda una pubblicità adeguata che consenta all'autorità pubblica competente di tenere pienamente conto delle informazioni presentate relative all'esistenza di un'offerta più vantaggiosa.

Gli effetti della presente sentenza non riguardano gli accordi collettivi recanti designazione di un organismo unico per la gestione di un regime di previdenza complementare che sono stati resi obbligatori per tutti i lavoratori dipendenti e i datori di lavoro di una categoria di attività, da parte di un'autorità pubblica, prima della data di pronuncia della presente sentenza, fatti salvi i ricorsi giurisdizionali proposti prima di tale data.

(1) GU C 85del 22.3.2014.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 dicembre 2015 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Cause riunite da C-132/14 a C-136/14) (1)

(Ricorso di annullamento — Regolamento (UE) n. 1385/2013 — Direttiva 2013/62/UE — Direttiva 2013/64/UE — Base giuridica — Articolo 349 TFUE — Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea — Modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte)

(2016/C 068/05)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: I. Liukkonen (C-132/14) L. Visaggio e J. Rodrigues (C-132/14 e C-136/14), agenti), Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi, e D. Martin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón e J. Czuczai, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: M. Sampol Pucurull, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte e S. Marques, agenti)

Dispositivo

1) I ricorsi nelle cause da C-132/14 a C-136/14 sono respinti.